



**Sono conformi al diritto dell'Unione le misure di aiuto adottate dalla Svezia e dalla Danimarca a favore della SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei voli a seguito delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19**

*Dato che la SAS detiene una quota di mercato significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in questi due Stati membri, gli aiuti non costituiscono una discriminazione illegittima*

Nell'aprile 2020, la Danimarca e la Svezia hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto distinte a favore della società SAS AB, consistenti ciascuna in una garanzia su una linea di credito rinnovabile per un importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK)<sup>1</sup>. Tali misure erano volte a compensare parzialmente la SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'istituzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19.

Con decisioni del 15 aprile 2020<sup>2</sup> e del 24 aprile 2020<sup>3</sup>, la Commissione ha qualificato le misure notificate come aiuti di Stato<sup>4</sup> compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Conformemente a tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

La compagnia aerea **Ryanair ha presentato ricorsi diretti all'annullamento di tali decisioni, i quali sono tuttavia respinti dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea. A tale proposito, essa conferma la legalità di misure di aiuto individuali adottate per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE<sup>5</sup>.**

#### Giudizio del Tribunale

Il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo di ricorso vertente sul fatto che gli aiuti accordati sarebbero incompatibili con il mercato interno perché destinati a ovviare ai danni subiti da una sola società. A tale riguardo, il Tribunale chiarisce che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, un aiuto può essere destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento

<sup>1</sup> La misura di aiuto adottata dalla Svezia rappresenta un aiuto individuale che la Svezia ha deciso di accordare alla SAS (cui fa capo la compagnia aerea Scandinavian Airlines) in quanto società ammissibile al regime di garanzie sui prestiti volto a sostenere le compagnie aeree svedesi nell'ambito della pandemia di Covid-19, che era stata notificata dalla Svezia alla Commissione a una data anteriore a quella della notifica della misura di aiuto individuale ed era stata approvata da quest'ultima l'11 aprile 2020, in forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

<sup>2</sup> Decisione della Commissione C(2020) 2416 final relativa all'aiuto di Stato SA.56795 (2020/N) – Danimarca – Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di Covid-19.

<sup>3</sup> Decisione della Commissione C(2020) 2784 final relativa all'aiuto di Stato SA.57061 (2020/N) – Svezia – Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di Covid-19.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

<sup>5</sup> Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T-259/20) (v. anche comunicato stampa n. 17/21), il Tribunale ha proceduto a un esame analogo della legalità di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Francia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel mercato francese del trasporto aereo. Nella sua sentenza del 14 aprile 2021, T-388/20 (v. anche comunicato stampa n. 53/21), il Tribunale ha proceduto all'esame di un'altra misura di aiuto individuale sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

eccezionale anche se esso va a beneficio soltanto di un'impresa individuale senza ovviare all'integralità dei danni arrecati da tale evento. Di conseguenza, **la Commissione non era incorsa in un errore di diritto per il solo fatto che delle misure di aiuto a favore della SAS non beneficiavano tutte le vittime dei danni causati dalla pandemia di Covid-19.**

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso della Ryanair con cui si contesta la proporzionalità delle misure di aiuto rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di Covid-19. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente solo di compensare gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Tuttavia, **dato il carattere evolutivo della pandemia e il carattere necessariamente previsionale della quantificazione del danno da essa arrecato alla SAS, la Commissione aveva presentato con sufficiente precisione un metodo di calcolo per la valutazione di detto danno idoneo a evitare il rischio di un'eventuale sovracompensazione**<sup>6</sup>. A tale proposito, il Tribunale sottolinea, inoltre, l'impegno assunto dalla Danimarca e dalla Svezia di effettuare una valutazione ex post del danno effettivamente subito dalla SAS, non oltre il 30 giugno 2021, e di chiedere, se del caso, a quest'ultima il rimborso dell'aiuto eccedente il danno in questione, tenuto conto dell'insieme degli aiuti che possono essere accordati alla SAS in conseguenza della pandemia di Covid-19, anche da autorità straniere.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sulla presunta violazione del principio di non discriminazione. Un aiuto individuale comporta infatti, per sua natura, una differenza di trattamento, se non una discriminazione, la quale è insita nel carattere individuale della misura. Sostenere che un aiuto del genere è contrario al principio di non discriminazione equivarrebbe, quindi, a mettere sistematicamente in discussione la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto individuale, quando invece il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di concedere simili aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 107 TFUE.

In aggiunta, anche supponendo che la differenza di trattamento introdotta dalle misure in questione possa essere assimilata a una discriminazione in forza di tale principio, essa può essere giustificata qualora sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguire un obiettivo legittimo. Analogamente, nella misura in cui la Ryanair fa altresì riferimento all'articolo 18 TFUE, il Tribunale osserva, inoltre, che tale disposizione vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura, secondo il Tribunale, tra le disposizioni particolari previste dai trattati, esso continua il suo esame delle misure in questione su tale base.

A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che l'obiettivo delle misure in questione soddisfa le condizioni poste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in quanto mira effettivamente a ovviare in parte ai danni arrecati alla SAS da un evento eccezionale, ossia la pandemia di Covid-19. Il Tribunale constata, dall'altro lato, che **la differenza di trattamento a favore della SAS è adeguata ai fini del conseguimento dell'obiettivo di dette misure e non va al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, poiché la SAS detiene la maggiore quota di mercato in Danimarca e in Svezia e tale quota di mercato è significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in entrambi i paesi.**

In quarto luogo, il Tribunale esamina le decisioni della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Il Tribunale rileva a tale proposito che **la Ryanair non dimostra in che modo il carattere esclusivo della misura sia tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Danimarca o in Svezia oppure dall'effettuare prestazioni di servizi da e verso uno o l'altro di tali paesi.**

---

<sup>6</sup> La Commissione ha stimato l'entità del danno subito dalla SAS come corrispondente alla «perdita di valore aggiunto» che consiste nella differenza tra le entrate del periodo compreso tra marzo 2019 e febbraio 2020 e quelle del periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2021, cui sono stati sottratti, da un lato, i costi variabili evitati, che sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti tra marzo 2019 e febbraio 2020 e, dall'altro, il margine di profitto relativo alla perdita di reddito. L'importo del danno è stato provvisoriamente valutato tenendo conto di un calo del traffico aereo compreso tra il 50 e il 60% per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 rispetto al periodo da marzo 2019 a febbraio 2020 e corrisponderebbe a un importo compreso tra i 5 e i 15 miliardi di SEK.

Per quanto riguarda la causa T-379/20, il Tribunale constata, inoltre, che la misura di aiuto notificata dalla Svezia presenta carattere subordinato al regime di aiuti svedese adottato in forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE al fine di far fronte al turbamento dell'economia della Svezia causato dalla pandemia di Covid-19<sup>7</sup>. Tuttavia, esso respinge l'argomento vertente sul fatto che tale misura non potrebbe avere, per tale ragione, l'obiettivo di ovviare a un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. A tale riguardo, il Tribunale precisa che il Trattato FUE non osta a un'applicazione concomitante dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte le condizioni di ciascuna di queste due disposizioni. Ciò vale in particolare quando i fatti e le circostanze che danno luogo a un grave turbamento dell'economia derivano da un evento eccezionale.

Il Tribunale respinge, infine, in quanto infondati i motivi di ricorso vertenti sulla presunta violazione dell'obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle sentenze ([T-378/20](#) e [T-379/20](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.*

---

<sup>7</sup> Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione, [T-238/20](#) (v. anche comunicato stampa [n. 16/21](#)), il Tribunale ha respinto il ricorso della Ryanair contro la decisione della Commissione che dichiara tale regime di aiuti svedese compatibile con il mercato interno.